

COMUNE DI NOVALESA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 66del 18.12.2018

OGGETTO: ANALISI PERIODICA DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN
CUI IL COMUNE DETIENE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2017 (ART. 20 DLGS
175/2016) E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI NOVALESA

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 66 del 18.12.2018

Oggetto: ANALISI PERIODICA DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI IL COMUNE DETIENE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2017 (ART. 20 DLGS 175/2016) E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Su richiesta del Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le modifiche del decreto correttivo Dlgs n.100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Quindi il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, in base al TUSP può dunque mantenere partecipazioni in società per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽⁸⁾
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre previste dall'art. 4 le seguenti altre situazioni particolari:

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune *effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente:

SULLA BASE della proposta come formulata dalla Giunta comunale, che ha fornito le opportune direttive agli uffici per la redazione della allegata relazione tecnica;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, completa con le schede predisposte secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione rilevante detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., si ritiene che, per le motivazioni espresse nelle schede della Relazione tecnica:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito. Peraltro SMAT spa non risulta interessata dalle norme in oggetto in quanto ha emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati;
- 2) Per la partecipazione indiretta in Acel Energia srl, detenuta per mezzo della controllata Acel spa, si può dare atto che la stessa, nel corso del presente anno 2018, o al massimo a inizio 2019, è previsto che sia incorporata dalla controllante e viene riportata solo per memoria in quanto attiva al 31.12.2017
- 3) Sia inoltre da mantenere la partecipazione in GAL Escarton SRL, in quanto in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- 4) Rimane confermata la richiesta di liquidazione dell'unica azione posseduta in ACEA spa, già prevista in sede di revisione straordinaria, e che al momento non risulta ancora essere stata soddisfatta dalla società medesima (non si ritiene opportuno sostenere costi amministrativi ulteriori in tal senso, tenuto conto della infima partecipazione)
- 5) Non risultano quindi i presupposti per dover procedere ulteriormente al piano di razionalizzazione.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità contabile;

si propone che il Consiglio

DELIBERI

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito. Peraltro SMAT spa non risulta interessata dalle norme in oggetto in quanto ha emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati;
- 2) Per la partecipazione indiretta in Acel Energia srl, detenuta per mezzo della controllata Acel spa, si può dare atto che la stessa, nel corso del presente anno 2018, o al massimo a inizio 2019, è previsto che sia incorporata dalla controllante e viene riportata solo per memoria in quanto attiva al 31.12.2017

- 3) Sia inoltre da mantenere la partecipazione in GAL Escarton SRL, in quanto in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- 4) Rimane confermata la richiesta di liquidazione dell'unica azione posseduta in ACEA spa, già prevista in sede di revisione straordinaria, e che al momento non risulta ancora essere stata soddisfatta dalla società medesima (non si ritiene opportuno sostenere costi amministrativi ulteriori in tal senso, tenuto conto della infima partecipazione)
- 5) Non risultano quindi i presupposti per dover procedere ulteriormente al piano di razionalizzazione.

che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato secondo le modalità stabilite in attuazione del citato art. 20 del TUEL 175/2016;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA SERVIZI GENERALI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Novalesa 18.12.2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA
CONCA PIERA
Firmato digitalmente

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Novalesa 18.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Lombardi Marco
Firmato digitalmente